



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 400 **DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

IMPIANTO SPORTIVO DI HOCKEY DI MORI: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI MORI PER IL SUO UTILIZZO E PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE, ANNI 2022-2028.

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di luglio (27-07-2022), alle ore 11:20 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
POZZER LORENZO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1280 dell'ordine del giorno.

Relazione.

L'associazione sportiva Hockey club Riva è una realtà storica del nostro territorio ed un punto di riferimento in Trentino per l'hockey sul prato.

L'associazione gestisce ed utilizza il campo da hockey ubicato presso il polo sportivo nella frazione di Sant'Alessandro, in via Mazzoldi 4.

Essendo il suddetto campo non regolamentare, non è possibile svolgervi le competizioni – regionali e nazionali - a cui le sette squadre dell'Hockey club Riva partecipano con ottimi risultati.

L'associazione, quindi, nel corso di questi ultimi anni, ha chiesto la disponibilità del campo regolamentare da hockey di proprietà del Comune di Mori e gestito dall'associazione Adige United Hockey Club Mori.

Presso il suddetto impianto viene esercitato lo sport dell'hockey su erba. Detto impianto per le sue caratteristiche è conforme alla regolamentazione e previsioni delle Federazioni del gioco dell'Hockey e, anche per la sua localizzazione, risulta particolarmente adatto per lo svolgimento delle partite dei campionati di vario ordine e grado. Attualmente l'impianto in parola è affidato in gestione all'UHC Adige, con sede a Mori, fino al 31.05.2024.

Nel corso di questi anni, il Comune e la suddetta società sportiva si sono resi disponibili ad ospitare l'associazione rivana in maniera saltuaria ma, considerati gli incrementi dei costi di gestione del campo di Mori ed il numero elevato di squadre rivane da ospitare, il Comune di Mori ritiene opportuno definire al meglio alcuni aspetti tecnico/economici.

Con nota assunta al ns prot. n. 9865 di data 08.03.2022, il Comune di Mori ha quantificato, a fronte dei costi da sostenere per la manutenzione ordinaria e straordinaria del campo, l'irrigazione, le utenze e la custodia, in € 2.000,00 annui la spesa derivante dall'ospitalità delle squadre rivane.

Nella medesima nota il Comune di Mori ha chiesto al Comune di Riva del Garda l'assunzione dell'impegno a sostenere le spese sopra citate e a definire in apposito atto, di durata triennale, le modalità e condizioni degli utilizzi del campo, ad esclusione degli spogliatoi.

In data 30 maggio 2022, con nota assunta al ns prot. n. 10239, il Comune di Mori ha trasmesso uno schema di accordo per il concorso delle spese di manutenzione del campo regolamentare secondo le norme della federazione nazionale hockey su prato, predisposto a seguito di vari contatti intervenuti tra gli assessori competenti, nel testo che si allega alla presente deliberazione precedente, a modifica di quanto inizialmente ipotizzato, un concorso spese a carico del Comune di Riva del Garda di € 2.500,00 ed il periodo di validità dell'accordo di sei anni.

Considerato il numero di utilizzi da parte dell'associazione rivana, tra allenamenti e campionato, l'onere di spesa risulta adeguato.

Si ritiene pertanto di aderire alla proposta di accordo del Comune di Mori, considerata la mancanza sul territorio comunale di un campo regolamentare per esercitare lo sport dell'hockey su erba e di approvare lo schema di accordo predisposto dal Comune di Mori, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Lorenzo Pozzer - anche ai fini della motivazione del presente atto.

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile di Ragioneria.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al SPORT - POZZER LORENZO;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di accordo con il Comune di Mori per la fruizione e per il concorso alle spese di gestione dell'impianto sportivo di Hockey su erba, composto da n. 9 articoli e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la durata della convenzione è prevista in sei anni;
2. di impegnare la spesa derivante dall'accordo di cui al punto 1 al capitolo 290574 del Bilancio di Previsione 2022-2024, come di seguito riportato:

Esercizio 2022	€ 2.500,00	impegno n. 2916
Esercizio 2023	€ 2.500,00	impegno n. 188
Esercizio 2024	€ 2.500,00	impegno n. 75
Esercizio 2025	€ 2.500,00	impegno n. 30
Esercizio 2026	€ 2.500,00	impegno n. 9

Esercizio 2027

€ 2.500,00

impegno n. 1

3. di autorizzare il Sindaco, o in caso di assenza il Vice Sindaco, alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1. in nome e per conto del Comune di Riva del Garda, dando atto che in sede di sottoscrizione potranno essere apportate limitate modifiche che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, senza modificare il contenuto sostanziale dell'atto;
4. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine di consentire in tempi brevi la sottoscrizione dell'accordo.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 – schema di accordo

AEC/wp

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria;
- iter pubblicazione ed esecutività.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PRPGCDL20220103

4/4